

ITER PROCEDURALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Per organizzare uno spettacolo in piazza, un concerto all'aperto, una feste di quartiere, una notte bianca ecc., è necessario acquisire la licenza del comune (ARTT. 68-69 TULPS).

Le manifestazioni temporanee all'aperto, con capienza superiore alle 200 persone, per le quali il Sindaco è obbligato ad attivare la Commissione di Vigilanza:

- manifestazione di pubblico spettacolo in area non delimitata con strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, ecc.);



- manifestazione di pubblico spettacolo in un'area delimitata, transennata o recintata, (cortile) indipendentemente dall'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (concerti negli stadi/piazze);



- parchi giochi, luna park (non per singole giostre di spettacolo viaggiante), teatri tenda, circhi, karaoke con predisposizione di apposite sale attrezzate, locali multiuso, competizioni motoristiche ecc.



La commissione esamina la documentazione prodotta, esprimendo un parere in merito. Qualora venga espresso un parere negativo, la commissione di vigilanza potrà essere riconvocata per una ulteriore verifica della documentazione, rivista e modificata secondo le indicazioni della stessa, rilasciando il proprio parere favorevole anche prescrizioni; in tal caso, l'organizzatore della manifestazione dovrà ottemperare alle disposizioni imposte dalla commissione;

A conclusione dell'allestimento di strutture ed impianti relativi all'evento, la commissione di vigilanza esegue un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza e di quanto previsto nella documentazione trasmessa all'Ufficio comunale competente.

Il Comune rilascia, in seguito, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo e per lo svolgimento dello spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS, impartendo (ai sensi dell'art. 9 TULPS) le eventuali prescrizioni ritenute necessarie dalla commissione; a tal fine, il verbale di sopralluogo della commissione costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata.

La dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e la dichiarazione di conformità

dell'impianto elettrico e idraulico a firma di tecnico abilitato, dovranno essere consegnati al Comune a montaggio e allacciamenti ultimati.

Nei casi in cui il Sindaco rilevi peculiari condizioni di criticità (*tipologia dell'evento, conformazione del luogo o numero di partecipanti*) dovranno darne comunicazione al Prefetto che valuterà l'eventuale attivazione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica (*o del tavolo tecnico dove previsto*).

Non occorre una nuova verifica per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data **non anteriore a due anni**.

Per manifestazioni fino a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, è necessario presentare la SCIA (*Art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 222/2016*). Terminato l'allestimento delle strutture e degli impianti, occorre presentare, a corredo della suddetta SCIA:

- Certificato di asseverazione, da parte di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n. 818/84, attestante la presenza dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti nonché la realizzazione degli allestimenti e la loro conformità con il progetto presentato secondo la normativa vigente. È fatto salvo l'invio della documentazione tecnica presentata alla commissione di vigilanza ai fini dei controlli previsti dall'art. 141 co.1 lett. e);
- Dichiarazione dell'organizzatore della manifestazione relativa alle procedure inerenti agli aspetti della gestione della sicurezza;

Per tali manifestazioni pubbliche, per le quali non è prevista la commissione di Pubblico Spettacolo in quanto l'area è priva di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, il Comune rilascia la licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 69 TULPS. Tale concetto è stato ribadito anche dalla circolare del 18/07/2018 "nelle altre ipotesi (*quando non è prevista la commissione*), il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure da adottarsi.

Manifestazioni temporanee all'aperto non rientranti nel campo di applicazione della Commissione di Vigilanza.

Le sagre, i mercati, le fiere di paese, le esposizioni dei prodotti tipici, le castagnate, processioni religiose, luminarie e altre manifestazioni simili – *laddove all'interno di esse non vi sia spettacolo (musica – teatro – ecc.)* - non rientrano tra le attività di competenza della commissione comunale di pubblico spettacolo. In questi casi occorre darne notizia alla Questura ai sensi dell'art. 18 TULPS.

Per tale fattispecie di evento, oltre ad acquisire tutti i titoli abilitativi ed autorizzatori necessari per le varie attività che si intendono effettuare, occorre che l'organizzatore presenti un piano della sicurezza per tutta la manifestazione.

Le manifestazioni scolastiche di fine anno o in concomitanza di particolari periodi (Natale, Pasqua, ecc.), che si svolgono nel cortile della scuola o in altri ambienti connessi, con gara sportiva, canti e balli da parte degli alunni e con la partecipazione di genitori e simpatizzanti, non è soggetta né all'art. 18 TULPS (*la sentenza 31 marzo-8 aprile 1958, n. 27 della Corte costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18 nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione*) né agli artt. 68 e 80 TULPS.

Qualora la manifestazione fosse aperta a chiunque vi volesse partecipare, la stessa resterebbe soggetta alle norme ed alla necessità di acquisire gli atti autorizzativi o presentare tutti gli atti abilitativi previsti dalla normativa vigente per le attività svolte e, soprattutto, alla necessità di garantire la safety e la security previste dalle circolari ministeriali in materia.

Le manifestazioni sportive, tra cui i raduni o gli altri eventi come le corse podistiche, ciclistiche, ecc., sono soggette a comunicazione da inoltrare alla Questura, ai sensi dell'art. 18, nonché al rilascio di autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 9 del nuovo Codice della Strada.

Occorre, in ogni caso, far riferimento alle circolari ministeriali in materia di safety e security.

Per le manifestazioni sportive occorre ricordare:

- che la circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, indica di provvedere alla “classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari”
- che tra le manifestazioni indicate nella tabella di classificazione del rischio sono citate anche le manifestazioni sportive;
- che il D.M: 18/03/1996 all'art. 12. Manifestazioni occasionali prevede:
“ ... Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto. Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.”

Per ciò che attiene agli **OPERATORI DI SICUREZZA** è utile ricordare che le linee guida allegate alla circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017 prevedono che “Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio “elevato” e conseguito attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609”

Manifestazione con profilo di rischio “BASSO”.

Affollamento fino a 200 persone: Siano previsti sull'area della manifestazione n. 04 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio “elevato”.

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone: Siano previsti sull'area della manifestazione n. 06 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio “Elevato”.

Manifestazione con profilo di rischio “MEDIO” ed “ELEVATO”

Il servizio di “*addetti alla sicurezza*” dovrà essere svolto da personale, con formazione per rischio di incendio “elevato”, in ragione di n. 01 unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio “stewarding”.

È utile ricordare, per ciò che attiene la safety e la security, che le manifestazioni a rischio basso o a rischio medio, con la partecipazione di pubblico inferiore a 1000 persone, sono gravate da adempimenti sulla sicurezza decisamente inferiori rispetto alle altre. Resta, tuttavia, l'obbligo di redigere un piano di emergenza che illustri l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla **circolare del Gabinetto del Ministro del 28/07/2017.**